



RegioneLombardia

NOTE IMPRESA – INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA'

Domande e risposte

(FAQ)

IMPRESE BENEFICIARIE	
D	Quali sono le imprese che possono beneficiare degli incentivi?
R	<p>Possono accedere agli incentivi economici, le imprese private con sede legale e/o operativa in Regione Lombardia che operano nei settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (art. 1 Campo di applicazione) e 1408/2013 (art. 1 Campo di applicazione) per il settore di produzione primaria di prodotti agricoli, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in "de minimis".</p> <p>Per impresa privata s'intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un'attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito.</p> <p>Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l'impresa utilizzatrice.</p> <p>Possono accedere agli incentivi previsti dall'Avviso anche le cooperative di tipo B che assumono nell'ambito di una convenzione ex.art. 14/D.lgs.276/2003</p>
D	Quali sono le tipologie di enti/organismi esclusi?
R	<p>Sono esclusi dall'Avviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; - gli enti privati con personalità giuridica che non svolgono attività economica o di erogazione di servizi sul mercato - gli enti privati senza personalità giuridica - le imprese o enti privati costituiti all'estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia <p>L'iscrizione alla Camera di Commercio è condizione sufficiente per documentare la natura economica dell'attività per la quale viene effettuata l'assunzione. Pertanto, gli enti privati con personalità giuridica iscritti alla CCAA possono accedere agli incentivi dell'Avviso a condizione che l'assunzione per la quale si chiede il contributo sia connessa all'attività economica.</p>
TIPOLOGIE DI DESTINATARI	
D	Quali sono le tipologie di destinatari?
R	<p>Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso del Verbale di invalidità civile rilasciato dagli enti competenti, che attestino i requisiti di cui all'art. 1 della legge 68/1999 con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Persone con disabilità disoccupate o inoccupate iscritte negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili della Lombardia alla data di sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (per gli invalidi del lavoro superiore al 33%); b) Giovani dai 16 fino a 29 anni compiuti che abbiano conseguito un titolo di studio di qualunque ordine e grado da non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
D	Un'azienda soggetta all'obbligo di assunzione disabili ai sensi della L. 68/99 può ottenere il contributo nel caso in cui assuma una persona disabile per adempiere all'obbligo?
R	<p>Un'azienda può richiedere l'incentivo, previsto al punto 6 dell'avviso, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che sia già in regola, prima dell'assunzione, con gli obblighi assunzionali e quindi assume una persona disabile oltre la quota d'obbligo; • che abbia già sottoscritto, prima dell'assunzione, con il Servizio del Collocamento Mirato una convenzione di integrazione lavorativa art. 11 L. 68/99; soltanto in tal caso è ammissibile il contributo per un'assunzione che concorra all'adempimento dell'obbligo
D	Quali requisiti deve possedere l'impresa al momento della presentazione della domanda di incentivo?
R	<p>Al momento della domanda di incentivo e fino all'avvenuta liquidazione del contributo, le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento; • essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria; • essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; <p>Nel caso di aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, essere in regola con gli obblighi di assunzione cui all'art.3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex. art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex. art. 14 D.lgs. 276/2003.</p>

	Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.
TIPOLOGIE DI CONTRATTO	
D	Quali sono le tipologie di contratto ammesse all'incentivo?
R	<p>Sono ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso; le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso e comunque successivamente al 01/01/2014 e che risulteranno attive presso lo stesso datore di lavoro alla data del 31/08/2015 (in tal caso il beneficio è riconosciuto a titolo di contributo per le spese di funzionamento connesse al rapporto di lavoro nel periodo successivo alla presentazione della domanda); le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.
D	Quali sono le forme contrattuali non ammesse all'incentivo?
R	<p>Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa - lavoro occasionale - lavoro accessorio - lavoro o attività socialmente utile (Isu - asu) - lavoro autonomo nello spettacolo - contratto di agenzia - associazione in partecipazione - lavoro intermittente/a chiamata (job on call)
D	Sono ammesse le trasformazioni a tempo indeterminato o le proroghe di contratti già in essere?
R	<p>Nei casi di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato è possibile richiedere l'incentivo per la tipologia a tempo indeterminato distinguendo le due casistiche:</p> <p>a) in caso di trasformazione dopo la presentazione della domanda (e cioè di un rapporto di lavoro già in essere per il quale sia già stata presentata richiesta di incentivo), per adeguare la richiesta di incentivo alla nuova tipologia di contratto, è necessario inviare la relativa comunicazione a Regione secondo le modalità che verranno dettagliate nel Manuale di gestione;</p> <p>b) in caso di trasformazione precedente la presentazione della domanda, l'incentivo potrà essere richiesto esclusivamente a condizione che l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta dopo il 1.1.2014, indicando la data di avvio del contratto e tempo determinato e selezionando la tipologia "tempo indeterminato"</p> <p>Ai fini della determinazione dell'incentivo non saranno tenute in considerazione le proroghe di contratti a tempo determinato avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all'assunzione.</p>
D	Una stessa azienda può presentare più di una domanda di incentivo per lo stesso lavoratore?
R	No. La stessa azienda non può presentare più di una domanda di incentivo per lo stesso lavoratore.
D	Uno stesso lavoratore può essere destinatario di due domande di incentivo?
R	Sì, a condizione che la seconda domanda sia presentata da un'azienda diversa.
CARATTERISTICHE E CALCOLO DELL'INCENTIVO	
D	A quanto ammonta l'incentivo riconosciuto?
	<p>Regione Lombardia riconosce un incentivo economico "una tantum" a favore dell'impresa che assume, o utilizza in regime di somministrazione, una persona in possesso dei requisiti stabiliti al punto 3) dell'Avviso. L'incentivo è erogato in regime di "de minimis".</p> <p>L'incentivo è graduato in relazione alla percentuale di invalidità e alla tipologia/durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione., secondo i massimali indicati nella tabella seguente:</p>

	Percentuale di invalidità	Tempo indeterminato	Tempo determinato		
			3 mesi	Oltre 3 mesi e fino a 6 mesi	Oltre 6 mesi
	33/67	12.000	2.500	4.500	9.500
	68/79	15.000	3.000	6.000	11.000
	80/100	16.000 *	4.000	7.000	12.000
(*)per le aziende del settore di produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento (UE) n.1408/2013, il valore dell’incentivo non può superare il massimale di €15.000					
Non sono ammessi contratti di lavoro o prestazioni lavorative in regime di somministrazione di durata inferiore a 3 mesi.					
D	A quanto ammontano le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia?				
R	Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi ammontano complessivamente a Euro 2.500.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili ex. art. 7. L.r.13/2003, capitolo di bilancio 15.01.104.8427 del bilancio corrente. Ad esaurimento delle risorse, il sistema informativo non consentirà l’invio di ulteriori domande di incentivo.				
D	Cosa si intende per “spese di funzionamento connesse al rapporto di lavoro” ?				
R	Ai sensi dell’Avviso, per le spese di funzionamento connesse al rapporto di lavoro si intende il costo salariale lordo sostenuto nel periodo di vigenza dell’Avviso.				
D	Nel caso di contratti avviati prima della pubblicazione dell’Avviso come si determina il valore del contributo?				
R	Il valore del contributo, fermo restando i valori massimi dell’incentivo previsti dall’Avviso, non potrà superare il costo salariale lordo dichiarato dall’azienda relativo al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di scadenza del rapporto di lavoro.				
D	Nel caso di contratto a tempo determinato avviati dopo la pubblicazione dell’Avviso di durata superiore a 12 mesi, a quale periodo si riferisce la dichiarazione del costo salariale lordo che l’azienda deve dichiarare?				
R	Nel caso di contratti avviati dopo la pubblicazione dell’Avviso, l’azienda richiedente, al momento della presentazione della domanda dovrà dichiarare il costo salariale lordo/costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede il contributo.				
D	Nel caso di contratto a tempo determinato avviati prima della pubblicazione dell’Avviso di durata superiore a 12 mesi, a quale periodo si riferisce la dichiarazione del costo salariale lordo che l’azienda deve dichiarare?				
R	Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato instauratisi antecedentemente alla data di pubblicazione dell’Avviso alle condizioni specificate al punto 4 dell’Allegato A, il valore del contributo verrà determinato in base al costo salariale lordo sostenuto dall’azienda relativo al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando le regole sulla determinazione del valore massimo dell’incentivo previste dall'Avviso. In ogni caso il rapporto di lavoro deve risultare ancora attivo alla data del 31/08/2015.				
D	Come viene calcolato l’incentivo nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato avviato dopo la pubblicazione dell’Avviso venga trasformato a tempo indeterminato?				
R	Nel caso di contratti a tempo determinato avviati dopo la pubblicazione dell’Avviso, le trasformazioni a tempo indeterminato sono sempre ammesse. Il valore dell’incentivo viene determinato in base alle seguenti condizioni: a) se la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto già in essere avviene prima della presentazione della domanda di incentivo, il valore dell’incentivo verrà determinato in base al costo salariale lordo dichiarato dall’azienda e riferito ai primi dodici mesi tenuto conto dei massimali previsti dall’Avviso. In ogni caso il valore dell’incentivo concesso non potrà superare il costo salariale lordo. b) se la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto già in essere avviene dopo la presentazione della domanda (comunicata secondo le modalità dettagliate nel Manuale di gestione): <ul style="list-style-type: none">se l’incentivo relativo al contratto a tempo determinato è stato già riconosciuto, il contributo all’assunzione erogato successivamente sarà commisurato alla quota prevista per l’assunzione a tempo indeterminato decurtato dalla somma assegnata per il precedente rapporto di lavoro.Se l’incentivo relativo al contratto a tempo determinato non fosse stato ancora ammesso al finanziamento, verrà riconosciuto l’intero incentivo previsto per l’assunzione a tempo indeterminato.				
CUMULABILITA’ CON ALTRI INCENTIVI					

D	L'incentivo erogato nell'ambito dell'Avviso Dote Impresa è cumulabile gli sgravi contributivi introdotti per il 2015 dalla "legge di stabilità" (ex L.190/2014)?
R	<p>L'incentivo erogato nell'ambito dell'Avviso Dote Impresa è cumulabile con altri incentivi assunzionali nel rispetto dei limiti della normativa comunitaria applicata per ciascun tipo di aiuto, ad esclusione degli altri incentivi erogati dalle Province valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili.</p> <p>Per la cumulabilità con gli sgravi contributivi ex L.190/2014 si rimanda alla circolare INPS n. 17 del 29 gennaio 2015.</p> <p>Il punto 1 della citata circolare precisa che l'esonero contributivo introdotto dalla L.190/2014 ha natura di intervento generalizzato di riduzione del costo del lavoro rivolto a tutte le imprese e non si configura come aiuto inquadrabile ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>Alla luce di tale chiarimento, è ammissibile il ricorso da parte dell'azienda ad ambedue gli incentivi.</p> <p>Considerato inoltre che lo sgravio di cui alla citata L.190/2014 concorre a ridurre il costo del lavoro sostenuto dall'impresa, la base di calcolo di riferimento per parametrare ogni altro aiuto percepito ai sensi della normativa comunitaria deve essere considerato al netto di tali sgravi.</p> <p>Pertanto, l'azienda che accede all'avviso in oggetto dovrà dichiarare il costo salariale già al netto dello sgravio di cui ha diritto ai sensi della L.190/2014.</p>
D	L'incentivo erogato nell'ambito dell'Avviso Dote Impresa è cumulabile con gli incentivi rivolti all'azienda art. 13 ex L.68/99?
R	<p>L'incentivo erogato nell'ambito dell'Avviso Dote Impresa è cumulabile con altri incentivi assunzionali nel rispetto dei limiti della normativa comunitaria applicata per ciascun tipo di aiuto valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili.</p> <p>Gli incentivi art. 13 ex L.68/99 sono erogati in regime di esenzione Reg (UE) 651/2014 art.33, pertanto la cumulabilità con detti incentivi è possibile nei limiti del 75% del costo salariale del rapporto di lavoro per il quale si chiede l'incentivo.</p>
D	L'incentivo erogato nell'ambito dell'Avviso Dote Impresa è cumulabile con gli incentivi Dote Unica Lavoro?
R	<p>L'incentivo erogato nell'ambito dell'Avviso Dote Impresa è cumulabile con altri incentivi assunzionali nel rispetto dei limiti della normativa comunitaria applicata per ciascun tipo di aiuto valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili.</p> <p>Gli "incentivi DUL" sono erogati in regime di esenzione Reg (UE) 651/2014 art.33, pertanto la cumulabilità con detti incentivi è possibile nei limiti del 75% del costo salariale del rapporto di lavoro per il quale si chiede l'incentivo.</p>
D	L'incentivo erogato nell'ambito dell'Avviso Dote impresa – incentivi all'assunzione di persone con disabilità può essere cumulato con altri incentivi assunzionali erogati dalle Province a valere sul Fondo Regionale Disabili?
R	L'incentivo erogato nell'ambito dell'Avviso Dote impresa – incentivi all'assunzione di persone con disabilità non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali erogati dalle Province a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili.
AIUTI DI STATO IN REGIME "DE MINIMIS"	
D	Quali sono i riferimenti normativi sugli aiuti di stato per la concessione degli incentivi previsti dall'Avviso?
R	La normativa di riferimento per la concessione degli incentivi previsti dal presente Avviso è quella del Regime "de minimis" - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, ad eccezione delle aziende del settore di produzione primaria di prodotti agricoli, per le quali si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013; ambedue i regolamenti sono relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
D	Quali sono i settori economici di attività delle aziende ammessi al finanziamento?
R	Ai sensi del presente avviso saranno finanziate solo le imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili di cui all' art. 1 (Campo di applicazione) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 1408/2013.
D	Cosa s'intende per "impresa unica"?
R	Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell' art. 3 comma 8 e comma 9 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
D	Come si calcola l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuto da un'impresa?
R	L'importo totale degli aiuti de minimis ottenuto da una impresa, al fine di verificare il rispetto del tetto imposto dal massimale, si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis", nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).
D	Come si effettua la verifica del rispetto dei massimali previsti dalla normativa degli aiuti "de minimis" nel caso di aziende/enti controllate?
R	Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica

	impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro . Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	
D	Quali sono i tempi per presentare domanda di incentivo nell'ambito dell'Avviso?
	La domanda di partecipazione al presente Avviso può essere presentata a partire dalle ore 12 del 28 aprile 2015 e comunque entro le ore 17 del 01 febbraio 2016. Le richieste di contributo per i contratti sottoscritti precedentemente alla pubblicazione del presente avviso come previsto al punto 4, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17 del 31 agosto 2015. A seguito della presentazione della richiesta di incentivo, il sistema informativo darà comunicazione di avvenuta presentazione della domanda
D	La presentazione della domanda garantisce la concessione del contributo?
R	No. La presentazione della domanda non costituisce assegnazione formale del contributo essendo quest'ultima subordinata alla verifica dei requisiti e della documentazione previsti dall'avviso.
D	A chi è possibile rivolgersi per richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti sull'Avviso?
R	Per richiedere informazioni preliminari sull'Avviso è possibile rivolgersi a: <ul style="list-style-type: none"> • I servizi del Collocamento Mirato Disabili delle Province lombarde, che svolgono funzioni di incontro domanda-offerta in applicazione della legge 68/99 e supportano le imprese negli adempimenti previsti dalla citata legge - L'elenco dei servizi è disponibile sul portale regionale (http://www.lavoro.regione.lombardia.it) e sul cruscotto lavoro • call center numero verde 800.318.318 e gli sportelli di Spazio Regione presenti nelle Sedi territoriali di Regione Lombardia (STER) sono disponibili per le informazioni di base sulle iniziative regionali A seguito della presentazione della domanda di incentivo, tutte le richieste di chiarimento/approfondimento da parte della singola impresa interessata devono essere inoltrate direttamente alla Direzione regionale attraverso il "Cruscotto Lavoro".
D	Che cos'è "Cruscotto Lavoro"?
R	Il "Cruscotto Lavoro" è una piattaforma collaborativa che permette di agevolare le comunicazioni e ottenere informazioni interagendo in modo diretto con i funzionari che gestiscono l'Avviso presso la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro. Dopo la presentazione della richiesta di incentivo sul sistema informativo, l'impresa richiedente riceve le credenziali di abilitazione all'utilizzo di "Cruscotto Lavoro". Successivamente, attraverso tale cruscotto, potrà accedere alle FAQ aggiornate, alle comunicazioni regionali inerenti l'avviso ed inoltrare eventuali richieste di chiarimento/approfondimento.
D	A chi è possibile rivolgersi per problemi relativi alla presentazione della domanda sul sistema informativo?
R	Per assistenza tecnica all'utilizzo del servizio on line per la compilazione della domanda sulla piattaforma SiAge Sistema Agevolazioni, scrivere a: siage@regione.lombardia.it oppure contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8:00 alle ore 20:00. L'assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 8:30 alle ore 17:00.
VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	
D	Come si effettua la verifica ai fini dell'ammissibilità della domanda?
R	Dopo la presentazione della domanda, Regione Lombardia avvierà la procedura d'istruttoria formale ed economica ai fini dell'ammissibilità della domanda; in particolare verificherà: <ul style="list-style-type: none"> - la correttezza della documentazione allegata, - il possesso, da parte dell'azienda beneficiaria e del destinatario, dei requisiti previsti dall'Avviso, - l'effettivo svolgimento del contratto o rapporto in somministrazione mediante le comunicazioni obbligatorie a cui l'impresa è tenuta ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs 181/200. - il valore economico dell'incentivo.
D	Come procede Regione Lombardia nel caso di irregolarità o mancata conformità?
R	Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei requisiti previsti dall'Avviso o in caso di mancata conformità della documentazione prodotta, l'incentivo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall'impresa sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultasse che l'incentivo riconosciuto sia superiore al costo salariale/costo della somministrazione effettivamente sostenuto, Regione Lombardia procederà al recupero totale e parziale delle somme eventualmente già liquidate.
D	Con quali modalità verrà erogato l'incentivo nel caso di contratti avviati dopo la pubblicazione dell'Avviso?

R	<p>L'incentivo è erogato previa verifica dell'effettivo svolgimento del contratto o rapporto in somministrazione mediante le comunicazioni obbligatorie a cui l'impresa è tenuta ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs 181/2000 con le seguenti scansioni temporali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i contratti a tempo indeterminato, l'incentivo è riconosciuto in due soluzioni: il 50% nei termini dei 60 giorni, dopo sei mesi dall'avvio del contratto, contestualmente alla verifica di ammissibilità della domanda e il restante 50% nei termini dei 60 giorni, allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto (previa verifica della permanenza dello stesso); • Per i rapporti di lavoro subordinati o rapporti in somministrazione a tempo determinato, l'incentivo è riconosciuto: <ul style="list-style-type: none"> - per rapporti di lavoro di 3 mesi, in un'unica soluzione nei termini dei 60 giorni, alla scadenza del contratto contestualmente alla verifica di ammissibilità della domanda; - per rapporti di lavoro oltre i 3 mesi e fino a 6 mesi, in un'unica soluzione nei termini dei 60 giorni, alla scadenza del contratto e contestualmente alla verifica di ammissibilità della domanda; - per rapporti di lavoro oltre i 6 mesi, in due soluzioni: il 50% nei termini dei 60 giorni, dopo 6 mesi dall'avvio del contratto, contestualmente alla verifica dell'ammissibilità della domanda e il restante 50% nei termini dei 60 giorni, allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del rapporto di lavoro (previa verifica dell'effettivo svolgimento dello stesso).
D	<p>Con quali modalità verrà erogato l'incentivo nel caso di contratti avviati prima della pubblicazione dell'Avviso?</p>
R	<p>Per i contratti sottoscritti precedentemente alla pubblicazione del presente avviso (ed entro i termini e in presenza delle condizioni di cui al punto 4 dell'Avviso), a condizione che lo stesso risulti ancora attivo alla data del 31/08/2015 e previa verifica dell'effettivo svolgimento del contratto, la liquidazione dell'incentivo avverrà in un'unica soluzione secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di contratti a tempo determinato nei termini dei 60 giorni successivi alla data di scadenza del contratto, - nel caso di contratti a tempo indeterminato nei termini dei 60 giorni allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del rapporto di lavoro.